



COMUNE DI NICOTERA (VV)

## PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA



## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(DEFINITIVO)

ELABORATO N°2

PROGETTISTA

ING. VALENTINA VARDE'



# COMUNE DI NICOTERA

Provincia di Vibo Valentia

## PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

*Legge Regionale 21/12/2005 n° 17*

*“Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”*

# NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DEFINITIVO

Responsabile Area Tecnica

Progettisti

Ing. Valentina Vardè

Geol. Giampiero Rondinelli

Nicotera, Febbraio 2019

**INDICE****PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Obiettivi	Pag. 5
Art. 2 Elaborati costitutivi	Pag. 5
Art. 3 Quadro normativo di riferimento	Pag. 5
Art. 4 Modalità di approvazione	Pag. 6
Art. 5 Validità del PCS	Pag. 6
Art. 6 Funzioni e competenze del Comune	Pag. 7
Art. 7 Definizioni	Pag. 7
Art. 8 Attività consentite	Pag. 9

**PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO**

Art. 9 Suddivisione del Litorale in ambiti funzionali	Pag. 10
Art. 10 Organizzazione funzionale dell'arenile per gli stabilimenti balneari	Pag. 10
Art. 10.1 Fascia di arenile libero	Pag. 10
Art. 10.2 Fascia destinata all'ombreggiamento	Pag. 11
Art. 10.3 Fascia destinata allo svago e/o alla salute e cura della persona	Pag. 11
Art. 10.4 Fascia destinata alle Strutture ed ai Servizi	Pag. 12
Art. 10.5 Percorsi longitudinali e trasversali	Pag. 12
Art. 11 Disposizioni generali	Pag. 13
Art. 12 Disciplina delle spiagge libere	Pag. 14
Art. 13 Disciplina degli stabilimenti balneari – Lidi attrezzati	Pag. 15
Art. 13.1 Eco-compatibilità delle strutture balneari	Pag. 20
Art. 14 Disciplina dell'area destinata ad attività Navali e Nautiche	Pag. 21
Art. 15 Disciplina dell'area per sosta, stazionamento, alaggio e varo di imbarcazioni da diporto e/o da Pesca	Pag. 22
Art. 16 Disciplina dell'aree per attività connesse alla tutela, la fruizione delle pinete litoranee e la didattica ambientale.	Pag. 23
Art. 17 Disciplina dell'area per attività sportive	Pag. 24
Art. 18 Disciplina dell'area destinata ai Parcheggi	Pag. 25
Art. 19 Specchi d'acqua e imbarcazioni	Pag. 25
Art. 20 Strada di progetto	Pag. 25



Art. 21	Disciplina dell'aree a servizio di attività commerciali	Pag. 26
Art. 22	Disciplina dell'area per verde attrezzato	Pag. 26
Art. 23	Linee guida per la realizzazione dei servizi	Pag. 26
Art. 24	I lavori sull' arenile	Pag. 28
Art. 25	Ripascimenti	Pag. 29
Art. 26	Adeguamento delle strutture estive	Pag. 29
Art. 27	Classificazione degli stabilimenti balneari	Pag. 30
<b>PARTE TERZA – CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE E COSTRUTTIVE</b>		
Art. 28	Materiali e tecnologie	Pag. 31
Art. 29	Colori e finiture	Pag. 32
Art. 30	Il verde	Pag. 33
<b>PARTE QUARTA – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b>		
Art. 31	Procedure amministrative	Pag. 35
Art. 32	Procedimento per variazioni alla Concessione Demaniale Marittima	Pag. 35
Art. 33	Revoca e decadenza	Pag. 36
Art. 34	Destagionalizzazione	Pag. 36
Art. 35	Valenza turistica delle aree demaniali	Pag. 36
Art. 36	Classificazione degli stabilimenti balneari	Pag. 37
Art. 37	Criteri generali di valutazione relative alla procedura di rilascio delle CDM	Pag. 37
Art. 38	Domanda di Concessione Demaniale	Pag. 38
Art. 39	Permesso di costruire, autorizzazione comunale, comunicazione montaggio e smontaggio strutture turistico-balneari	Pag. 39
<b>PARTE QUINTA – PRESCRIZIONI GEOMORFOLOGICHE DERIVANTI DALLO STUDIO GEOMORFOLOGICO COSTIERO.</b>		
Art. 40	Fattibilità delle azioni di Piano	Pag. 42
Art. 41	Normativa di riferimento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)	
-	Prescrizioni per le aree con pericolo di erosione costiera e a rischio di inondazione -	Pag. 44
<b>PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI</b>		
Art. 42	Obblighi	Pag. 51
Art. 43	Vigenza	Pag. 51
Art. 44	Norme finali e transitorie	Pag. 52



**ALLEGATI**

1 -Tabella requisiti obbligatori per gli stabilimenti balneari	Pag. 53
2 -Tabella requisiti facoltativi per gli stabilimenti balneari	Pag. 54
3 - Cabine tipo	Pag. 55



## **PARTE PRIMA**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Obiettivi**

Il presente Piano ha come scopo quello di disciplinare l'utilizzo degli spazi demaniali marittimi ricadenti nel territorio del Comune di Nicotera, individuando le zone da destinare ad insediamenti turistici, balneari e ricreativi al fine di incrementarne lo sviluppo. Il PCS regola gli interventi di natura edilizia, la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla spiaggia e disciplina gli usi e le attività consentite sull'arenile. Tutti gli interventi su edifici, manufatti ed opere ricadenti all'interno del tratto di litorale del comune di Nicotera dovranno essere conformi alle prescrizioni delle presenti norme e agli elaborati del Piano Particolareggiato e dovranno essere di facile rimozione.

Attraverso il presente Piano, l'Amministrazione Comunale intende salvaguardare, qualificare e valorizzare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo della costa.

#### **Art. 2 – Elaborati costitutivi**

Forma parte integrante del presente piano la relazione generale, le norme tecniche di attuazione (presente elaborato), il rilievo fotografico, lo stabilimento tipo, la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), la tavola di inquadramento territoriale, la tavola con le reti tecnologiche, le tavole di analisi morfologica, con variazioni della linea di riva ed uso reale del suolo, le tavole dello stato di fatto e di progetto.

#### **Art. 3 – Quadro normativo di riferimento**

1. Le attività comportanti interventi sull'area demaniale della spiaggia sono soggette alle Leggi vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, alla disciplina delle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali, e a quelle di seguito riportate:

- Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio (Legge Urbanistica Regionale) e succ. mod. int;
- Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 – Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.
- Legge Regionale 9 Maggio 2017, n1. 16 Norme di Salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli artt. 9, 14 e 18 della L.R 17/ 2005. (BURC N.44 del 9 maggio 2017)



- Piano di Indirizzo Regionale “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” (denominato per brevità PIR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.

- Codice della Navigazione - R.D. 30 marzo 1942, n° 327.

- Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione – DPR 15 febbraio 1952, n° 328;

- Norme Tecniche d’Attuazione di cui al Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria (PAI);

- Piano stralcio erosione costiera approvato dall’autorità di bacino Calabria con delibera del comitato istituzionale n.2 del 22/07/2014 e norme tecniche di attuazione;

- Piano di gestione del rischio alluvione – direttiva comunitaria 2007/60/CE, d.lgs. 49/2010, D.lgs. 219/2010;

- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento urbanistica e governo del Territorio della regione Calabria, rep. n. 16066 del 24 ottobre 2007 del Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, avente ad oggetto “Conferimento funzioni amministrative in materia di demanio marittimo (L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i.).

2. Le presenti norme e gli elaborati grafici del Piano Comunale di Spiaggia prevalgono in caso di contrasto su qualsiasi regolamento comunale.

3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle presenti Norme Tecniche di attuazione si rinvia alle vigenti normative in materia.

#### **Art. 4 – Modalità di approvazione**

1. Le procedure di formazione approvazione del piano comunale di spiaggia sono definite dall’art. 13 della L.R. 17/05, nel testo vigente, e L.U.R. n. 19/02.

2. Alla conferenza dei servizi prevista dall’art 14 della LUR, nel testo vigente, devono essere convocati i Servizi regionali Demanio Marittimo per finalità turistico ricreativo e Opere Marittime e Qualità delle acque, il servizio BB.AA., l’Autorità marittima locale ed eventuali altri Enti interessati.

#### **Art. 5 – Validità del PCS**

Essendo il PCS, sostanzialmente equiparato a un piano particolareggiato, i tempi di attuazione e validità sono quelli dei piani attuativi ai sensi della Legge 1150/1942 nel testo vigente. Periodicamente, ogni 3 anni,



a cura dell'Amministrazione, sarà effettuato un monitoraggio sullo stato dei luoghi e sullo stato di attuazione del presente PCS che potrà portare alla rivisitazione, modifica e adeguamento dello stesso

#### **Art. 6 – Funzioni e competenze del Comune**

1. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e pubblicità ed il perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

2. Le funzioni amministrative di cui al presente Piano svolte dal Comune di Nicotera sono:

a) il rilascio, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;

b) l'autorizzazione al subingresso nella concessione;

c) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;

d) Rilascio, variazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'art. 9 della legge 16.03.2001 n. 88.;

e) vigilanza e controllo sull'uso in concessione delle aree demaniali marittime.

#### **Art. 7 – Definizioni**

- **Codice della Navigazione (parte marittima)** – il R.D. 30/03/1942, n° 327;

- **Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione** – il D.P.R. 15/02/1952, n°328;

- **Legge Regionale 21/12/2005 n° 17** – Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo;

- **Piano di Indirizzo Regionale (PIR)** per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo, l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con cui vengono fornite al Comune le linee-guida per la predisposizione del proprio Piano particolareggiato di utilizzazione (per finalità turistico ricreative) delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nel proprio ambito territoriale di competenza;

- **Piano Comunale di Spiaggia (PCS)** il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico/ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS nei limiti di validità temporale (2020);



- **Sistema informativo demanio marittimo** (SID): il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

- **Demanio marittimo**: (DM), le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali;

- **Concessione demaniale marittima**: (CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;

- **spiaggia libera**: si intende per tale ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione, disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico dove sono garantiti a cura dell'Amministrazione Comunale i seguenti servizi minimi: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, oltre a quelli di accesso e superamento delle barriere architettoniche.

- **Lido attrezzato**: si intende per tale ogni area demaniale marittima data in concessione a soggetti privati, dove sono garantiti a cura del concessionario: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l'accesso al mare.

- **Stabilimento Balneare**: strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;

- **Area concedibile**: Superficie demaniale marittima ricadente all'interno di uno degli ambiti individuati nel P.C.S. e da assentire in concessione;

- **Area non concedibile** : Superficie demaniale marittima ricadente all'interno di uno degli ambiti individuati nel P.C.S., non concedibile, ad uso esclusivamente pubblico;

- **Percorso di accesso al mare** : compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le concessioni esistenti il P.C.S. prevede un percorso di accesso al mare ogni ml 200 di fronte mare;

- **Corridoi di lancio** - corridoi di mare delimitati, entro i quali è consentito il transito e l'approdo alla spiaggia dei natanti;

**Mentre per quanto riguarda le caratteristiche tecnico-costruttive, si definiscono:**

- **Strutture di difficile rimozione**: sono quelle opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità.



- **Strutture rimovibili o di facile rimozione:** sono quelle opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in legno o con altro materiale leggero, con pannelli leggeri di compaggio e copertura leggera smontabile. Le fondazioni diffuse o isolate debbono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione totale o parziale del manufatto (sono comprese le cabine spogliatoio, ripostiglio, wc, tende, tettoie, gazebo, etc..), autorizzate nel periodo tra maggio e ottobre di ogni anno, a fine stagione balneare vengono rimosse.

- **Attrezzature mobili:** quelle che vengono installate per il solo periodo della stagione balneare e che alla fine di questa sono rimosse (ombrelloni, sdraio, sedie, camminamenti e percorsi, gazebo, ecc.).

#### **Art. 8 – Attività consentite**

Nelle aree interessate dal PCS si potranno svolgere le attività previste dal Codice della Navigazione e dalla L.R. n° 17/2005 di seguito elencate:

- 1) Bar e ristorazione;
- 2) Ludico - sportive e di intrattenimento;
- 3) Commerciali e artigianali attinenti al turismo balneare;
- 4) Spettacoli all'aperto;
- 5) Expo temporanei;
- 6) Rivendite di giornali, servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni, ecc.;
- 7) Complessi balneari, compresi i servizi complementari;
- 8) Noleggio e rimessaggio di unità da diporto;
- 9) Campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;
- 10) Attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
- 11) Campi boa.



## **PARTE SECONDA**

### **PRESCRIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO**

#### **Art. 9 – Suddivisione del Litorale in ambiti funzionali**

L'arenile Demaniale Marittimo ai fini del presente PCS, è stato suddiviso in tre ambiti funzionali.

In particolare:

- 1) Ambito A – La Scogliera.
- 2) Ambito B – compreso tra la scogliera ed il villaggio "Sayonara".
- 3) Ambito C – compreso tra il villaggio "Sayonara" e la Foce del Mesima.

#### **Art. 10 – Organizzazione funzionale dell'arenile per gli stabilimenti balneari**

1. L'uso e la disciplina delle spiagge sono subordinati al rispetto delle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto e dall'Amministrazione Comunale.

2. Il PCS, ai fini di una migliore organizzazione e fruizione delle aree, suddivide l'arenile in fasce funzionali in base alle zone d'uso, all'interno delle quali sono disciplinate le attività che possono essere svolte e le strutture realizzabili. Si distinguono le seguenti fasce fondamentali funzionali, parallele alla battigia, procedendo da mare verso monte :

- a) Specchi d'acqua e campi-boe, approdi, pontili mobili di ormeggio e corridoi di lancio;
- b) Arenile libero, dalla linea di battigia per una profondità minima di 5 metri.
- c) Spiaggia libera o fascia destinata all'ombreggiamento in caso di aree destinate a CDM per stabilimenti balneari e/o lidi attrezzati;
- d) fascia destinata allo svago e/o alla salute e cura della persona.
- e) fascia destinata alle Strutture ed ai Servizi;
- f) percorsi longitudinali e trasversali.

#### **Art. 10.1 – Fascia di arenile libero**

Fascia posta ad una distanza minima di 5,00 metri dalla battigia, riservata esclusivamente al libero transito. Consente l'accesso pedonale al mare e la fruizione dell'arenile a tutti gli utenti. Tale fascia deve essere lasciata completamente libera, è pertanto esclusa qualsiasi forma di deposito o posa, anche temporanea, di tende, ombrelloni, sdraio, lettini, imbarcazioni, natanti, galleggianti, delimitazioni e intralci di qualsiasi



natura e quant'altro ostacoli la sua pedonabilità. Qualora, a causa dell'erosione marina, venga a mancare la dimensione minima sopra indicata, la fascia contigua, per il soggiorno all'ombra, dovrà essere conseguentemente ridimensionata.

#### **Art. 10.2 – Fascia destinata all'ombreggiamento**

Tale porzione dell'arenile, destinata alla posa di ombrelloni, sdraio e lettini, di tende, di piccoli gazebo ed ai percorsi di servizio, è collocata immediatamente dopo la fascia minima di 5 metri dell'arenile libero. L'organizzazione balneare di tale fascia è libera. Preferibilmente, tuttavia, tale zona di arenile deve essere allestita con tende e/o gazebo lato monte ed ombrelloni lato mare. La distanza tra le file degli ombrelloni varierà in base alla classificazione del singolo insediamento balneare, di cui alla Tabella A del PIR "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari". La distanza minima tra le file degli eventuali piccoli gazebo dovrà essere di almeno 1,20 ml. La distanza tra i singoli gazebo dovrà essere anche di minimo 1,20 ml. La distanza prescritta tra i dispositivi di ombreggiamento in ogni caso si misura dalla base dei pali di sostegno. All'interno di questa fascia può essere prevista una zona refrigerium con docce a nebulizzazione. In tale zona è ubicata anche la struttura per l'avvistamento di soccorso riservata al personale addetto al salvataggio. Tale struttura deve essere in legno del tipo a torretta, di opportuna altezza ai fini dell'avvistamento di soccorso. Nella parte più prossima alla battigia è possibile allocare per una lunghezza massima di fronte mare di metri 10, un'area per il noleggio e/o rimessaggio di piccoli natanti, quali pedalo, pattini, canoe, kayak, etc. a condizione che tali attività non interferiscono con la balneazione e/o la sicurezza della navigazione.

#### **Art. 10.3 – Fascia destinata allo svago e/o alla salute e cura della persona**

Le aree libere poste a mare tra l'area destinata all'esercizio delle attività di bar-ristorazione e la fascia destinata all'ombreggiamento, sono riservate alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio di attività accessorie alla balneazione che, indicativamente, si individuano nei seguenti gruppi di attività:

- a) campi di beach volley, beach basket, calcetto, etc., purché delimitati da reti di protezione;
- b) area attrezzata e delimitata con recinzione avente un'altezza massima di m. 0,90 rispetto al piano dell'arenile, dedicata ai bambini con servizio baby-sitter ed animazione, giochi gonfiabili, tappeti elastici, etc.;
- c) area con piscina/e, vasche per idromassaggio e strutture similari per assistenza medico curativa, realizzate senza platea in cemento armato ma posate a secco ed amovibili;
- d) area fitness;



e) area per assistenza medico-curativa (talassoterapia, sabbiature, massaggi, etc.);

f) area cultura per lettura, ascolto musica, piccole rappresentazioni e conferenze a tema;

A beneficio delle predette aree è consentita la posa in opera di zone d'ombra. Tutte le strutture necessarie ad allestire le predette aree di cui ai punti da a) ad f), devono essere precarie ed amovibili. Eventuali tendoni temporanei ed altre strutture precarie aperte, inoltre, devono avere un'altezza non superiore a quella delle cabine e possono essere posizionati previa specifica autorizzazione e per eventi determinati. Ferma restando la facoltà per ogni stabilimento balneare di dotarsi di un'area mista di base, priva di recinzione, con giochi per bambini, biliardino, pingpong, bocciodromo, beach volley e beach basket non regolamentari, calcetto, ciascun operatore di spiaggia ha diritto di allestire un'area tematica tra quelle indicativamente elencate per ogni 15 ml. di concessione fronte mare disponibile.

#### **Art. 10.4 – Fascia destinata alle Strutture ed ai Servizi**

In questa area, di larghezza variabile in relazione all'ampiezza dei lotti e di una profondità compresa tra 15,00 ed i 20,00 metri, situata nella prima porzione della concessione, più prossima al lungomare o la strada carrabile, ad esclusione della fascia di rispetto devono insistere tutti i manufatti destinati ai servizi funzionali all'attività di stabilimento balneare, docce, servizi igienici locali di pronto soccorso e di deposito, ecc., ovvero funzionali all'attività di bar-ristorazione, variabili in dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive, distribuzione, numero e quant'altro, ad esclusione delle "attrezzature mobili" di cui al comma 18 dell'art.7 delle presenti NTA.

#### **Art. 10.5 – Percorsi longitudinali e trasversali**

I percorsi dovranno avere una larghezza non inferiore a 1,20 ml parallelamente alla battigia e 1,20 ml perpendicolarmente ad essa, ed una pendenza che non superi l'8 %, dovranno essere realizzati preferibilmente mediante l'apposizione di doghe in legno naturale, o in lastroni prefabbricati in stabilimento di calcestruzzo vibrato, o in elementi in PVC o altro materiale idoneo e devono essere di facile rimozione e semplicemente poggiati sulla sabbia, sono esclusi tutti i materiali che richiedono l'impasto e il getto in opera. Sono ubicati a piacimento dei singoli operatori di spiaggia a condizione che, in ogni caso, venga assicurato il libero accesso all'arenile ed al mare. Sui percorsi pedonali è vietata qualunque forma di deposito, anche temporaneo, di oggetti e materiali. Tanto i percorsi pedonali di accesso all'arenile quanto gli altri percorsi pedonali fondamentali, debbono essere accessibili ai soggetti diversamente abili ed essere realizzati in conformità delle disposizioni normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. I percorsi su scogliere o rocce dovranno essere realizzati con materiale di facile rimozione e dovranno garantire un facile accesso al mare, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive



del luogo e dei criteri di sicurezza. Nei tratti il cui andamento e ampiezza lo consentono è possibile realizzare delle aiuole con cordoli amovibili, in materiali consoni all'ambiente, che costeggiano i lati del percorso, con essenze tipiche del luogo e della macchia mediterranea in genere.

#### **Art. 11 –Disposizioni generali**

1) Per tutta la lunghezza della costa dovrà essere sempre mantenuta una fascia di arenile libero dell'ampiezza di 5,00 m a partire dalla battigia, allo scopo di garantire il libero transito. In questa fascia, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, sono fatti salvi i mezzi di soccorso.

2) La distanza tra le concessioni, fatte salve quelle già esistenti, è pari a mt 50;

3) Non possono essere concessi ampliamenti alle concessioni esistenti che non rispettano la distanza minima tra le aree di cinquanta metri lineari (art. 12 della Legge Regionale n. 17/2005 punto VII);

4) Le concessioni esistenti alla scadenza della proroga, si configurano come nuove concessioni e pertanto sono soggette al rispetto dei parametri stabiliti dall' art.12 L.R. n. 17/2005e ss.mm.ii.;

5) Per quanto concerne le nuove CDM la Regione Calabria ha emanato disposizioni riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime evidenziando l'obbligatorietà della procedura ad evidenza pubblica, quale modulo procedimentale essenziale al fine di realizzare un confronto competitivo tra tutti i soggetti interessati all'utilizzo dell'arenile, escludendo il rinnovo automatico della concessione. Ne deriva che i Comuni dovranno dichiarare irricevibile, in assenza di evidenza pubblica, qualsiasi istanza del privato diretta al conseguimento del titolo concessorio e non potranno adottare provvedimenti di rinnovo automatico o rilasciare concessioni, neanche temporanee, in assenza di gare pubbliche.

6) Le nuove concessioni dovranno essere o stagionali o annuali, potranno essere annuali solo se esercitano attività durante l'anno.

7) Sono vietati interventi su corsi d'acqua e/o canali e deve essere evitato l'utilizzo dei tratti di arenile sulle fasce di rispetto di fiumi, fossi e canali.

8) La superficie in concessione verrà calcolata con l'asseverazione del tecnico incaricato di redigere la pratica, individuando la reale consistenza dei luoghi e le eventuali difformità con il catasto; della veridicità dei dati il tecnico ne risponde nei confronti del demanio. Il computo delle aree viene desunto come superficie della figura geometrica che circonda l'area prevista; nel caso di superfici complesse si



determina la sommatoria delle figure elementari componenti (triangoli, rettangoli, trapezi, etc.), valutando la consistenza della profondità della spiaggia al momento della richiesta.

#### **Art. 12 - Disciplina delle spiagge libere**

Il presente piano deve garantire una percentuale di spiaggia libera sulla costa non inferiore al 30% del fronte mare complessivo disponibile alla balneazione, dato dalla somma del fronte per spiaggia libera e del fronte dell'area concedibile in concessione.

1) Si tratta di aree dell'arenile non attribuite in concessione, sulle quali ogni intervento potrà essere realizzato esclusivamente dal Comune.

2) Nell'utilizzo di tale area dovrà comunque essere garantita una fascia libera per la fruizione dell'arenile ai fini balneari non inferiore a m. 50,00 a partire dalla linea di riva, nonché dei corridoi per l'accesso all'arenile della larghezza minima di m. 2,50.

3) Nella spiaggia libera, con esclusione dei corridoi di accesso al mare e della fascia di ml. 5,00 dalla battigia, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio ed altre attrezzature similari, che dovranno essere rimossi al tramonto del sole.

4) Qualora, a causa dell'erosione marina, venisse a mancare la dimensione minima di metri lineari 5,00 dalla linea della battigia, la fascia contigua, per il soggiorno all'ombra, dovrà essere conseguentemente ridimensionata.

5) Nelle spiagge libere è consentita la realizzazione di un chiosco di dimensioni in pianta massime 4.00 x 3.50 ml. e con altezza non superiore a 3,00 m misurata alla gronda, che ha come specifico ed esclusivo scopo la vendita di prodotti relativi alle attività balneari e marine (costumi, parei, teli da mare, cappelli in paglia, attrezzature per il nuoto e per la piccola pesca), previo il rilascio di concessione della Commissione comunale del commercio, o la vendita di giornali, in sostituzione alle edicole già presenti sul lungomare. Tale chiosco dovrà essere realizzato nelle aree demaniali marittime retrostanti, in modo da non interferire con la balneazione, dovrà avere una regolare concessione demaniale e potrà avere intorno uno spazio di mq. 20 di rispetto. L' area su cui verrà realizzato il chiosco, sarà assegnata attraverso apposita procedura di evidenza pubblica.

6)Le suddette opere devono essere realizzate solo con strutture "rimovibili e precarie".



7) Eventuali percorsi dovranno essere opportunamente pavimentati con elementi rimovibili semplicemente poggiati al suolo garantendo l'accessibilità ai disabili, secondo quanto espressamente stabilito dalle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

8) In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze della Capitaneria di Porto e del Comune riguardanti l'arenile ed i percorsi di accesso al mare.

9) In tali zone sono consentite iniziative di promozione turistico-ricreativa preventivamente concordate con l'Amministrazione, da parte di associazioni o società di promozione sportiva, turistica e culturale, di breve durata, realizzabili senza l'installazione di manufatti, ma esclusivamente con le necessarie attrezzature volte alla realizzazione degli eventi quali delimitazione delle aree, attrezzature per gioco e svago ecc., da rimuovere al termine delle manifestazioni.

10) L'Amministrazione Comunale si riserva di attrezzare aree di spiaggia libera con attrezzature ludiche e/o ricreative o con postazioni di soccorso ai bagnanti.

11) Nella spiaggia libera sono realizzabili, con durata legata alla stagione balneare, postazioni necessarie a fini di Protezione Civile, concedibili a soggetti formalmente riconosciuti come operanti nello specifico settore.

12) Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.

13) Gli obblighi del Comune nelle spiagge libere sono altresì disciplinati annualmente dalle ordinanze emesse dalla competente Capitaneria di Porto, oltre a quant'altro eventualmente stabilito dalla Amministrazione Comunale.

14) Tutte le strutture realizzate nelle spiagge ancorché ad uso pubblico, dovranno essere assoggettate a concessione demaniale marittima da parte delle autorità competenti.

### **Art. 13 – Disciplina degli stabilimenti balneari – Lidi attrezzati**

1) Ai fini del presente PCS, all'interno delle aree oggetto di CDM, i manufatti costituenti il soprassuolo vengono identificati quali stabilimenti balneari o lidi attrezzati dove sono garantiti a cura del concessionario: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l'accesso al mare;



2) Gli stabilimenti balneari e/o i lidi attrezzati costituiscono pertanto le parti di arenile, oggetto di CDM, destinate ad attività turistico-ricreative, anche di supporto alle strutture turistico-ricettive, strettamente legate alla balneazione, nelle quali sono riconoscibili spazi destinati: alla balneazione, ai servizi di supporto della stessa, alla somministrazione di alimenti e bevande, all'intrattenimento, all'attività ludico-sportiva.

3) Lo stabilimento balneare realizza un'attività economica autonoma soggetta, oltre che all'ottenimento della CDM e delle autorizzazioni in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, anche alle necessarie autorizzazioni legate alle diverse attività complementari connesse alla balneazione, quali la somministrazione di alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento e svago.

4) Nelle aree concesse agli stabilimenti balneari ed ai lidi attrezzati sono compatibili le seguenti destinazioni d'uso, a carattere anche non stagionale: esercizi pubblici di somministrazione (bar, gelaterie, pizzerie, ristoranti, etc.) servizi per attività ricreative (piano bar, piste da ballo, aree per i giochi, svago e sport, etc.), servizi in genere (soccorso ai bagnanti, bagni, docce, etc.).

5) Le tipologie costruttive, i materiali ed i caratteri architettonici degli insediamenti previsti in tale aree devono tenere conto della morfologia dei luoghi e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico balneari della costa, nel rispetto della vigente normativa urbanistico - edilizia e paesaggistica – ambientale, devono essere di facile rimozione tali da consentire un facile ripristino naturale dello stato dei luoghi e realizzati in legno trattato ed improntati alla massima semplicità nei loro aspetti compositivi, ispirati al repertorio formale e stilistico delle costruzioni marinare.

6) Gli accessi agli stabilimenti e/o ai lidi attrezzati devono essere opportunamente segnalati con elementi d'immagine strutturale e segnaletica.

7) Ogni stabilimento e/o lido attrezzato dovrà prevedere almeno il 10% di piazzole accessibili ai disabili, dotate di ombrellone e tavolino. Queste saranno ubicate in adiacenza della passerella e lungo i percorsi trasversali. Il dimensionamento delle suddette piazzole deve permettere lo stazionamento di una sedia a ruote e l'effettuazione di manovre di trasferimento dalla sedia al lettino prendisole. La dislocazione delle piazzole accessibili dovrà essere prevista in diverse zone della spiaggia, per offrire maggiori opzioni ai clienti ed evitare situazioni di emarginazione;

8) La superficie totale coperta rappresentata dalle strutture a supporto della balneazione non deve superare il 10 % (dieci per cento) della superficie del lotto in concessione e comunque non superiore a mq 150.

Contribuiscono a determinare la superficie totale coperta:



- le superfici coperte dei manufatti chiusi, ossia dotati di chiusure perimetrali, costituenti lo stabilimento balneare nel suo complesso, destinati a locali bar e preparazione alimenti, deposito, servizi igienici, locali di soccorso ai bagnanti ed eventuali locali per impianti tecnologici;

- le superfici coperte dei manufatti aperti, intesi come verande ed altri manufatti aperti similari.

9) Le strutture dovranno essere sollevate dal terreno di almeno 20 cm, al fine di consentire il deflusso delle acque in caso di mareggiata.

10) I nuovi stabilimenti balneari dovranno prevedere i seguenti servizi ed attrezzature minimi:

- Servizi igienici per i bagnanti, in numero minimo pari a 3 di cui uno fruibile dai diversamente abili;
- Cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti d'ombra;
- Docce al coperto per un numero minimo pari a 2; docce all'aperto per un minimo di 4, con il divieto di uso di saponi;
- Servizi per la sicurezza alla balneazione;
- Locale di primo soccorso, con dimensioni minime di mq 9 ed altezza 2.70 misurata alla gronda;
- Deposito per attrezzature di dimensione massima di mq 15,00, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso;
- Locale tecnico;
- Un gruppo di contenitori attrezzati per fornire sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti;
- Percorsi accessibili anche ai disabili;

11) Al fine di non costituire barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore a mt. 1,30 e devono essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali, ad esempio, il legno e la corda. Sono vietati materiali quali mattoni, rete metalliche, filo spinato o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 10,00 mt dalla battigia.

12) I manufatti devono essere posti in modo idoneo a produrre il minimo impatto visivo o ingombro al libero transito verso il mare.

13) L'altezza massima dei manufatti chiusi, calcolata dalla quota del piano di calpestio fino alla linea di gronda, con coperture e sovrastante manto impermeabile a falde inclinate, non deve essere superiore a metri 4,00.

14) I manufatti realizzati con copertura piana non potranno superare i 4,00 mt d'altezza, comprese le eventuali balaustre che dovranno essere in legno e del tipo "a giorno".



15) I punti d'ombra devono essere costituiti da un ombrellone con in dotazione una o due sedie sdraio e devono essere disposti per file parallele ed ortogonali al mare, la distanza tra le file degli ombrelloni varierà in base alla classificazione del singolo insediamento balneare, di cui alla Tabella A del PIR "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari".

16) Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di servizio di pronto soccorso e punti di osservazione ed avvistamento con personale abilitato.

17) I titolari di concessione demaniale marittima devono mettere in opera all'interno dell'area in concessione cestini e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

18) Sulle aree libere di pertinenza degli stabilimenti e/o dei lidi attrezzati dovranno essere messe a dimora, ove possibile specie arbustive ed arboree, autoctone rustiche e con ridotte esigenze idriche e di mantenimento, senza recare alcun pregiudizio al libero transito.

19) Per ciascun stabilimento e/o lido attrezzato è consentito il posizionamento di una insegna a bandiera e di una frontale finalizzate all'individuazione dell'impianto e collocate direttamente nell'area in concessione.

20) Dovrà essere garantito il transito pedonale attraverso l'area in concessione per coloro che intendano raggiungere gli arenili pubblici qualora, nelle immediate vicinanze, non esistano corridoi allo scopo individuati.

21) Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegate alla rete fognante comunale.

22) Su richiesta del Comune, il concessionario, al fine di consentire l'accesso all'arenile da parte dei mezzi predisposti alla pulizia ed alla sicurezza delle spiagge, dovrà garantire idoneo corridoio di attraversamento delle aree in concessione, perpendicolare alla battigia.

23) I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate, per altezza non superiore a metri 1,50, da destinare al ricovero di animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

24) La pulizia dell'arenile in concessione deve essere effettuata nei trenta giorni precedenti l'avvio dell'attività e previa comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima che venga effettuata. Nella comunicazione devono essere indicati giorno e ora dei lavori, la ditta incaricata ed i mezzi utilizzati.



25) Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente, possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali. (L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 Art.9 comma 5)

26) I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio di lancio, ad uso pubblico, per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti. Il Corridoio di lancio potranno essere ammissibile soltanto se la CDM per lidi o stabilimenti balneari abbia tra le proprie finalità quelle nautiche.

I corridoi di lancio – salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza della competente Capitaneria di Porto – dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a ml 10;
- sviluppo pari alla zona di mare riservata alla balneazione (ml 200 dalle spiagge o ml 100 dalle coste a picco);
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli non superiori a ml 20, nei primi ml 100 di profondità dalla linea di costa e successivamente ad intervalli non superiori a ml 50;
- segnalazione dell'imboccatura del corridoio al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione dello stesso;

Ogni gavittello dovrà riportare la dicitura "Corridoio di lancio – divieto di balneazione"; la predetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della CE.) deve altresì essere riportata su apposita cartellonistica sistemata sull'arenile all'ingresso del corridoio di lancio. Ai gavitelli di segnalazione del corridoio di lancio è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno.

L'uso del corridoio è libero e gratuito ed al suo interno è vietata la balneazione.

#### **Art. 13.1 – Eco-compatibilità delle strutture balneari**

Il PCS promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e dall'altra permetta ai gestori di realizzare risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici).



La gestione eco-compatibile delle strutture balneari può essere attuata tramite tre differenti, ma preferibilmente contestuali, strumenti di azione:

- il risparmio delle risorse idriche;
- il risparmio delle risorse energetiche;
- le modalità gestionali.

Il primo obiettivo può essere raggiunto:

- a) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, previa decantazione e filtrazione, per scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti;
- b) attraverso l'installazione nelle docce dei riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- c) mediante la distribuzione di materiale divulgativo che informi i turisti degli strumenti adottati per la riduzione dei consumi idrici e che li inviti a un uso parsimonioso dell'acqua.

Il secondo obiettivo:

- a) attraverso l'introduzione di pannelli solari termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua destinata ai servizi igienici, alle docce e al chiosco – bar – ristoro;
- b) attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- c) mediante il contenimento dei consumi con l'utilizzo di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

Il terzo obiettivo:

- a) attraverso la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti prodotte sulle spiagge, quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'Ufficio che sovrintende la gestione dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
- b) attraverso la creazione di info – point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione, sulle condizioni meteo – marine della zona, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole tali da



indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute.

I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al Piano sono, pertanto, tenuti a modificare gli aspetti strutturali ed organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali elencati nei precedenti paragrafi.

Il PCS nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che concorrano al conseguimento delle predette finalità.

#### **Art. 14 – Disciplina dell'area destinata ad attività Navali e Nautiche**

1) L'area è destinata allo svolgimento delle attività navali e nautiche, strettamente connesse alla conoscenza, alla salvaguardia ed alla fruizione dell'ambiente costiero e marino, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. 17/05.

2) Tale area verrà affidata in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica.

3) E' possibile l'installazione previa presentazione di idoneo progetto di un manufatto rimovibile finalizzato allo svolgimento delle attività d'istituto, delle attività didattiche ed al ricovero di attrezzature e piccoli natanti.

4) La superficie totale coperta rappresentata dalle strutture a supporto della Lega Navale non deve superare il 5% (cinque per cento) della superficie del lotto in concessione, mentre la superficie pavimentata (per passerelle e piazzole) non può superare il 10% sempre dell'area oggetto di concessione.

Contribuiscono a determinare la superficie totale coperta:

- le superfici coperte dei manufatti chiusi, ossia dotati di chiusure perimetrali.

- le superfici coperte dei manufatti aperti, intesi come verande e altri manufatti aperti similari.

5) L'altezza massima dei manufatti chiusi, calcolata dalla quota del piano di calpestio fino alla linea di gronda, con coperture e sovrastante manto impermeabile a falde inclinate, non deve essere superiore a metri 4,00.

6) I manufatti realizzati con copertura piana non potranno superare i 4,00 mt d'altezza, comprese le eventuali balaustre che dovranno essere in legno e del tipo "a giorno".

**Art. 15 – Disciplina dell'area per sosta, stazionamento, alaggio e varo di imbarcazioni da diporto e/o da pesca**

Comprende quella parte di arenile dove è possibile la sosta, lo stazionamento, l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché la porzione di specchio acqueo antistante, a servizio delle unità da diporto e da pesca.

1) E' consentita sull'arenile a ciò destinato la realizzazione di scivoli mobili con struttura precaria e facilmente rimovibile nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata.

2) Nella porzione di arenile in concessione, è consentita la realizzazione di manufatti a carattere stagionale, con strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate al suolo, accoglienti le seguenti attività: locali deposito attrezzi per la pulizia della spiaggia, per i servizi igienici, per pronto soccorso sanitario, per la custodia dei valori, per noleggio natanti.

3) Tutte le operazioni di sosta, stazionamento, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica e degli addetti ai lavori.

4) La distanza minima da rispettare dalle previste strutture balneari limitrofe non deve essere inferiore a ml. 50 (cinquanta), al fine di non arrecare alcun pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile.

5) E' fatto obbligo predisporre apposito corridoio di lancio per l'atterraggio e la partenza di unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, delle tavole a vela e delle moto d'acqua. Il corridoio di lancio deve avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a ml 10;

- sviluppo pari alla zona di mare riservata alla balneazione (ml 200 dalle spiagge o ml 100 dalle coste a picco);

- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli non superiori a ml 20, nei primi ml 100 di profondità dalla linea di costa e successivamente ad intervalli non superiori a ml 50;

- segnalazione dell'imboccatura del corridoio al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione dello stesso;

6) Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "Corridoio di lancio – divieto di balneazione"; la predetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della CE.) deve altresì essere riportata su apposita cartellonistica



sistemata sull'arenile all'ingresso del corridoio di lancio. Ai gavitelli di segnalazione del corridoio di lancio è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno.

7) L'uso del corridoio è libero e gratuito ed al suo interno è vietata la balneazione.

8) L'attività di vendita del pescato in loco potrà essere attuata solo se consentita dalle vigenti leggi sul commercio e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

9) L'utilizzo dell'area dovrà essere improntato all'ordine, al decoro ed all'igiene. Ciascun posto barca non potrà avere superficie superiore pari al doppio delle dimensioni della barca cui fa riferimento la licenza.

**Art. 16 – Disciplina dell'aree per attività connesse alla tutela, la fruizione delle pinete litoranee e la didattica ambientale.**

In queste zone possono essere presentati progetti atti a promuovere e sostenere il processo di riqualificazione, integrazione, tutela e fruizione sostenibile delle pinete litoranee. Questo tipo di interventi sono soggetti a limitazioni indicate all'art.9 della L.R. 17/05.

L'obiettivo che ci si pone, è la funzionalizzazione di aree che grazie ad un insieme coordinato di interventi ed attrezzature, sia in grado di attivare una riqualificazione profonda e significativa così da offrire, ai residenti ed ai turisti, percorsi ricreativi e naturalistici facilmente fruibili, rendendo anche quel tratto di costa un polo di significativa attrazione sociale, culturale ed ambientale.

Quanto sopra esposto può essere ottenuto attraverso:

- Un accorto e studiato sistema di percorsi pedonali interni alla Pineta, affinché sia resa possibile la piena fruibilità dell'area in tutti i periodi dell'anno. Esaltando la valorizzazione ambientale del sito, permettendo razionali accessi al mare;
- Un opportuno inserimento di arredo urbano (sedute, illuminazione dei percorsi, eventuali pavimentazioni, ecc.);
- L'inserimento di chioschi per il ristoro nonché aree di superficie, fra le ombre degli alberi, ove collocare piccole attrezzature per il benessere e la sosta dei bagnanti e/o dei fruitori della pineta, con strutture precarie amovibili, al fine di regolamentare, gestire e controllare i momenti di pausa e di riposo della fruizione. Tali fenomeni divengono più frequenti nelle calde ed afose giornate estive, è bene, dunque, che questi vengano disciplinati anche grazie all'aiuto dei concessionari, a cui verrà assentita in concessione un'area pertinenziale molto più ampia della sola struttura adibita a chiosco, con l'onere di salvaguardarla, mantenendola pulita e curata;



- L'ubicazione di blocchi servizi (igienici, primo soccorso, raccolta rifiuti) distribuiti lungo la Pineta.

I chioschi dovranno essere di tipo omologati e/o prefabbricati con una superficie non superiore a 20 mq, mentre per i servizi igienici potranno essere installati solo WC chimici.

Tutto quanto sopra esposto dovrà senza dubbio essere realizzato, oltre che nel totale e assoluto rispetto delle valenze ambientali del luogo, con un'adeguata attenzione nei confronti della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, affinché la Pineta possa divenire un luogo di svago e di interscambio fruibile dell'intera collettività.

Per queste aree sono vietati interventi di qualsiasi natura che possano arrecare danno all'area boschiva, prevedendo il taglio non autorizzato di alberi, che alterino la morfologia e che non risultino compatibili con l'esigenza di prevedere le condizioni di naturalità.

Sui singoli lotti sono ammessi interventi di iniziativa pubblica o privata, i progetti dovranno prevedere:

- la riqualificazione ambientale;
- la valorizzazione delle aree tramite la bonifica ambientale e la pulizia;
- il reintegro di specie arboree ed arbustive della macchia mediterranea secondo le indicazioni del presente PCS
- l'inserimento di elementi di arredo, di attrezzature per il tempo libero e la didattica ambientale.

Gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

1. lotto minimo mq 6.000;
2. superficie coperta per ogni concessione non superiore a 50 mq, escluse le tettoie che dovranno essere aperte su tre lati e con una superficie massima di 70 mq.
3. Materiali utilizzabili: legno, paglia, canne, pietra, argilla, sughero; pavimentazioni e strade in terra battuta o pietra semplicemente poggiate

Le strutture dovranno essere ubicate fuori dell'area boschiva, la quale dovrà essere utilizzata solo per attività all'area aperta, attività sportive, relax.

#### **Art. 17 – Disciplina dell'area per attività sportive**

In tale area possono essere autorizzati per un breve periodo (giornaliero o settimanale) manifestazioni occasionali per la pratica di sport da spiaggia o acquatici. Le aree interessate devono essere delimitate a cura dei richiedenti, cui spetta l'onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti. E' consentita, per lo svolgimento di tali manifestazioni, la collocazione temporanea di strutture prefabbricate e mobili destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri ed alla vendita di bibite e cibi precotti, nel rispetto delle norme



igienico-sanitarie vigenti, fermo restando l'ottenimento preventivo della prescritta autorizzazione comunale. L'autorizzazione ha validità per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni non rinnovabili per lo stesso soggetto richiedente.

L'area sarà sgombra e destinata alla libera fruizione al pari della spiaggia libera, e sarà, all'occorrenza destinata ad ospitare manifestazioni sportive.

A tal fine il Comune e/o soggetti privati cureranno la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento delle manifestazioni previste secondo adeguati Progetti Unitari.

#### **Art. 18 – Disciplina dell'area destinata ai Parcheggi**

Sono state previste aree da adibire a parcheggio ed a verde da dare in concessione. Le aree a verde dovranno essere sistemate secondo le indicazioni di cui al presente PCS. Le aree adibite a parcheggio dovranno essere pavimentate con materiali idonei alle aree di intervento, evitando quindi la pavimentazione in bitume o calcestruzzo e preferendo sabbia; terra stabilizzata; ghiaia o pavimentazione in un altro materiale naturale, con elementi alveolari che consentano l'attecchimento del manto erboso o in alternativa in cotto autobloccante carrabile, di colore chiaro. E' consentita la copertura degli spazi a parcheggio con strutture leggere, non fisse e con tela o cannicci e verde rampicante. Tali opere non dovranno in nessun caso precludere la visuale verso il mare.

#### **Art. 19 – Specchi d'acqua e imbarcazioni**

Sulla fascia del DM, destinata a libero transito (5 metri dalla linea di battigia), non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni se non quelle previste per il salvataggio.

#### **Art. 20 – Strada di progetto**

Per questo intervento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 17/05, pertanto in fase di progetto ricadendo l'intervento a margine di un'area boschiva litoranea, per le quali sussiste il divieto di realizzazione di nuove strade se non a tutela del bosco o di accesso al D.M., si dovranno prevedere tutti gli interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione dell'impatto ambientale, evitando ove possibile la pavimentazione in bitume ed utilizzando materiale di diverso tipo quali pietra, laterizi, cotto autobloccante carrabile, di colore chiaro ecc., che si addice maggiormente con il carattere naturalistico dell'area.

**Art. 21 – Disciplina dell’aree a servizio di attività commerciali**

in cui è prevista la sola ubicazione di tavoli e sedie e può essere richiesta esclusivamente dall’intestatario dell’attività commerciale.

- 1) Nell’area in concessione, è possibile installare strutture ombreggianti di facile rimozione al servizio dei clienti;
- 2) Nel caso in cui l’area venga pavimentata la stessa potrà essere realizzata esclusivamente con elementi semplicemente poggiati al suolo e facilmente rimovibili.

**Art. 22 – Disciplina dell’area per verde attrezzato**

in cui è prevista la sola ubicazione di giochi per bambini mediante posa di gonfiabili e simili.

- 1) Nell’area in concessione, è possibile installare strutture ombreggianti di facile rimozione al servizio dei clienti;
- 2) In tali aree dovranno essere messe a dimora, specie arbustive ed arboree, autoctone rustiche e con ridotte esigenze idriche e di mantenimento, senza recare alcun pregiudizio al libero transito.
- 3) Dovrà essere garantito il transito pedonale attraverso l’area in concessione per coloro che intendano raggiungere gli arenili pubblici qualora, nelle immediate vicinanze, non esistano corridoi allo scopo individuati.
- 4) Al fine di non costituire barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un’ altezza inferiore a mt. 1,30 e devono essere realizzate con materiali compatibili con l’ambiente, quali, ad esempio, il legno e la corda.
- 5) Nel caso in cui l’area venga pavimentata la stessa potrà essere realizzata esclusivamente con elementi semplicemente poggiati al suolo e facilmente rimovibili.

**Art. 23 – Linee guida per la realizzazione dei servizi****Cabine e spogliatoi**

- 1) Le cabine spogliatoio degli stabilimenti balneari devono essere disposte perpendicolarmente alla linea di costa, al fine di consentire la vista e la panoramica del mare e non costituire elemento emergente e barriera fisica.



2) Le cabine ed i manufatti destinati ai vari servizi dello stabilimento devono trovare ubicazione nella parte a monte dell'area in concessione.

3) Le dimensioni in pianta di ogni cabina non devono superare ml. (1,40 x 1,40), con copertura ad una falda o a capanna. L'altezza massima, calcolata all'estradosso del colmo di copertura, dovrà essere di ml. 2.60 e nel caso di copertura a capanna la pendenza delle falde non dovrà essere inferiore al 30%, mentre nel caso di copertura ad una falda la pendenza non dovrà essere inferiore al 10%. L'altezza media interna delle cabine spogliatoio dovrà indicativamente essere pari a ml. 2,40 (Allegato A3).

4) Ogni cabina dovrà garantire agevole aereazione ed adeguata coibentazione e le aperture dovranno essere orientate verso l'esterno.

5) Tutte le cabine dovranno essere realizzate in legno, in cemento armato prefabbricato o in carpenteria metallica secondo le caratteristiche tipologiche riportate negli elaborati grafici. Nel caso si opti per la installazione di manufatti in carpenteria metallica dovrà comunque essere prevista sui prospetti più significativi l'applicazione di rivestimenti in legno che potrà essere lasciato "al naturale" o tinteggiato con mordenti colorati o con smalti (secondo la tabella dei colori presente nell'abaco). Le porte delle cabine dovranno essere in legno, mentre la relativa copertura dovrà essere rivestita preferibilmente in rame, pannelli di legno, pannelli coibentati del tipo sandwich o altro materiale idoneo.

6) Il numero massimo delle cabine spogliatoio di ogni stabilimento balneare o attività collaterale è stabilito nella misura del 10% dei punti ombra (ombrelloni, tende e simili). Le cabine possono essere disposte in una fila o in due file separate da un camminamento. I suddetti manufatti devono insistere sulla fascia edificabile.

### **Docce**

Le docce, quando non sono inserite all'interno di una struttura fissa, possono essere installate a cielo aperto o - sempre con carattere di stagionalità - all'interno di vani cabina aventi forma e dimensione simile a quelle delle cabine spogliatoio e potranno avere superfici interne impermeabili e lavabili. E' consentita l'installazione di docce in strutture costituite da materiale plastico, che figurino esternamente come finto legno. L'impianto doccia può scaricare direttamente sull'arenile, fatte salve le vigenti norme di igiene in materia di reflui.



### **Servizi igienici**

I servizi igienici, quando non sono inseriti all'interno di una struttura (es. struttura bar/ristorante), possono essere installati - sempre con carattere di stagionalità - all'interno di vani cabina aventi forma e dimensione simile a quelle delle cabine spogliatoio ed avere superfici interne impermeabili e lavabili. E' consentita l'installazione di servizi igienici in strutture costituite da materiale plastico, che figurino esternamente come finto legno.

### **Depositi e locali tecnici**

I depositi e i locali tecnici, se non inseriti all'interno della struttura fissa, sono da intendersi come strutture stagionali, possono essere installati all'interno di vani cabina aventi forma e dimensione simile a quelle delle cabine spogliatoio. Qualora si presenti la necessità di locali di maggiori dimensioni, si potranno collegare più elementi della stessa dimensione e tipologia.

### **Art. 24 – I lavori sull' arenile**

L'arenile e gli impianti, su di esso esistenti, necessitano di lavori di manutenzione, pulizia, difesa e ripascimento. Vengono di seguito riportate le categorie di lavori ed i periodi stagionali in cui gli stessi sono consentiti, allo scopo di evitare disagi di varia natura ai bagnanti.

- a) lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari: debbono aver inizio dopo il 1 Ottobre ed essere ultimati entro il 30 maggio dell'anno successivo;
- b) lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera di attrezzature mobili: debbono avere termine entro il 30 maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;
- c) nel periodo di balneazione sono consentiti soltanto gli interventi indifferibili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici e delle finiture interne degli stabilimenti, garantendo comunque l'apertura dello stabilimento stesso;
- d) lavori di pulizia della spiaggia: debbono essere ultimati entro e non oltre il 30 Maggio di ciascun anno;
- e) sono esclusi dai vincoli imposti dal presente articolo tutti i lavori che siano effettuati da Enti pubblici preposti alla difesa costiera.

**Art. 25 – Ripascimenti**

Si intendono per interventi stagionali di ripascimento voliti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. Per metro lineare/anno.

**Art. 26 – Adeguamento delle strutture esistenti**

Sulle strutture esistenti, dalla data di approvazione del presente Piano Comunale di Spiaggia, potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria o interventi di adeguamento. L'adeguamento alla presente normativa è previsto nel caso di richiesta di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione per forze maggiori o nell'eventualità dell'inserimento di nuovi elementi; esso può essere realizzato per stralci, previa la redazione di un progetto unitario.

Nei casi di adeguamento delle strutture esistenti, le nuove edificazioni dovranno uniformarsi ai criteri di facile rimozione. È oltretutto obbligatorio, per le concessioni esistenti, l'adeguamento, entro mesi 6 (sei) dall'approvazione del presente piano, delle strutture sulla base della normativa vigente in merito al superamento delle barriere architettoniche.



**Art. 27 – Classificazione degli stabilimenti balneari**

In coerenza con quanto disposto dall’art. 18 del PIR gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla Tabella A. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall’art. 19 del PIR, la classificazione attribuitagli. Nelle ipotesi di cui all’art. 15 del PIR, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

**Tabella A**

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell’area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 Stella marina           π
- 2 Stelle marine           π π
- 3 Stelle marine           π π π
- 4 Stelle marine           π π π π
- 4 Stelle marine super π π π π S

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti “obbligatori” (allegato 1), e un numero variabile tra i sedici requisiti “facoltativi” (allegato 2).

fascia	n. requisiti
1 stella marina	Da 1 a 3
2 stelle marine	Da 3 a 6
3 stelle marine	Da 6 a 9
4 stelle marine	Da 9 a 12
4 stelle marine super	Oltre 12



## PARTE TERZA

### **CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE E COSTRUTTIVE**

#### **Art. 28 – Materiali e tecnologie**

1. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti architettonici, sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente:

- a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio, pannelli solari);
- c) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero;

2. Le opere consentite sono quelle previste dall'art.9 della Legge Regionale 17/2005 limitatamente al comma 2, lettera a e b, con esclusione delle strutture interrato, fatta eccezione per quelle necessarie all'allaccio alle reti.

3. Conformemente ai principi di sostenibilità ambientale, si farà ricorso a fonti di energia rinnovabili, in particolar modo alla produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici e produzione di acqua calda mediante solare termico. In fase di progettazione saranno presi gli opportuni accorgimenti per il migliore alloggiamento, l'inserimento nella struttura e la schermatura, da terra, di eventuali corpi captanti, come i pannelli solari o fotovoltaici, che dovranno, comunque essere collocati sulla copertura delle costruzioni, nella posizione meno visibile da terra. Quanto detto sopra varrà anche per le altre apparecchiature e, in particolare, per i motori per il condizionamento dell'aria che dovranno essere opportunamente schermati.

4. Gli impianti degli stabilimenti dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia e dotati di regolari certificati di conformità ai sensi della L.46/90 e s.m. e i..



**Art. 29 – Colori e finiture**

Le caratteristiche estetiche, cromatiche ed architettoniche di tutti i manufatti all’interno dello stabilimento dovranno necessariamente essere di un’unica tipologia, stessi materiali e coloritura, comunque consoni all’ambiente circostante e nel rispetto della tipologia generale definita negli elaborati grafici del PCS. L'ABACO DEI COLORI è lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte utilizzate per il Piano del Colore. I colori riguardano gli impianti balneari e le cabine essi consentono una vasta scelta di colorazioni delle superfici a vista che possono essere sintetizzate come segue:





- le facciate esterne,
- le coperture,
- i serramenti;
- le tende;

Le facciate possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppure scalato (con la presenza maggiore o minore della tinta bianca nella composizione), o più colori, nelle diverse parti in cui può essere scomposto il prospetto: fondo, rilievi, cornici, riquadrature, zoccolo.

I colori previsti per i serramenti saranno applicati sia su materiale ligneo che su materiale metallico. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti.

In nessun caso potranno essere utilizzate tinte o colori più forti di quelli ammessi ai precedenti punti mentre è possibile l'utilizzazione di colorazioni in tono più tenue.

**ABACO DEI COLORI**

	<i>MEDITERRANEO</i>		<i>BLU NAVY</i>
	<i>VERDE ACQUA</i>		<i>BIANCO</i>
	<i>VERDE FIUME</i>		<i>ARANCIO</i>
	<i>AZZURRO CIELO</i>		<i>ARAGOSTA</i>
	<i>SABBIA</i>		<i>GIALLO SOLE</i>

P.C.S.



### Art. 30 – Il verde

Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

La sistemazione a verde delle aree in concessione dovrà indicare il numero di piante esistenti e l'eventuale nuova combinazione delle diverse specie.

Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:

- a) alberi medio - alti,
- b) alberi medio - bassi,
- c) arbusti medio - alti,
- d) arbusti medio - bassi;

ed avranno la funzione di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate. Dovranno essere utilizzate in prevalenza specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali. Si riportano di seguito le essenze da piantumare.

#### ALBERI MEDIO ALTI

- Cupressus macrocarpa (Cipresso macrocarpa)
- Washingtonia filifera (Washingtonia)
- Washingtonia robusta (Washingtonia)
- Phoenix canariensis (Palma delle Canarie)
- Phoenix dactilifera (Palma da datteri)
- Pinus pinea (Pino domestico)
- Pinus halepensis (Pino d'Aleppo)
- Platanus orientalis (Platano)
- Quercus ilex (Leccio)



- *Elaeagnus angustifolia* (Olivo di Boemia)

#### ALBERI MEDIO BASSI

- *Acacia saligna* (Mimosa marina)
- *Chamaerops humilis* (Palma di San Pietro)
- *Cycas revoluta* (Palma preistorica)
- *Nerium oleander* var: *Atropurpureum* e *Mont Blanc* (Oleandro)
- *Hibiscus syriacus* var: *Red Heart* (Ibisco)
- *Tamarix gallica* (Tamerici)
- *Tamarix africana* (Tamerici)
- *Cordyline australis* (Dracena)
- *Arbutus unedo* (Corbezzolo)
- *Laurus nobilis* (Alloro)

#### ARBUSTI MEDIO ALTI

- *Agave americana* (Agave americana)
- *Euonimus japonicus* (Evonimo)
- *Myoporum punctatum* (Mioporo)
- *Myrsine africana* (Bosso di mare)
- *Phyllirea angustifolia* (Olivastro)
- *Pittosporum tobira* (Pittosforo)
- *Phormium tenax* (Formium)

#### ARBUSTI MEDIO BASSI

- *Atriplex alimus* (Porcellana di mare)
- *Rosmarino officinalis* (Rosmarino)
- *Salvia officinalis* (Salvia)
- *Spartium junceum* (Ginestra)
- *Teucrium fruticans* (Camedrio)
- *Lavanda officinalis* (Lavanda)
- *Santolina chamaecyparissus* (Santolina)

Le altezze indicate sono riferite all'altezza che le piante dovranno avere al momento della piantumazione.



## PARTE QUARTA

### PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

#### **Art. 31 – Procedure amministrative**

- a) La concessione demaniale marittima costituisce lo strumento basilare per lo sviluppo del turismo e dell'economia regionale ed è rilasciata in conformità del PCS;
- b) Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge n. 241/1990;
- c) Le aree del demanio marittimo libere, o che si dovessero rendere tali, così come individuate dall'Amministrazione comunale, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica.
- d) Il bando, predisposto dall'Ufficio Demanio, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e pubblicizzato sul sito internet del Comune nonché tramite manifesti murali per almeno 30 giorni.
- e) Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e dal presente regolamento.
- f) Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all'Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di concessione demaniale marittima adottato. Per il rilascio di nuove concessioni demaniali deve essere richiesto il parere di cui l'art. 10 del PIR.

#### **Art. 32 – Procedimento per variazioni alla Concessione Demaniale Marittima**

Per le variazioni oggettive e soggettive delle CDM si fa riferimento all'art. 12 del PIR.

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con DPR n° 328/1952 e previa acquisizione del parere del settore Demanio marittimo. Se la variazione è sostanziale dovrà essere messa a gara e dovrà essere acquisito il parere Regionale.
2. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, soltanto nel caso di morte del titolare o per casi di inabilità.



### **Art. 33 – Revoca e decadenza**

La revoca e la decadenza delle CDM sono disciplinate ai sensi dell'art. 13 del PIR.

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav., al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.
2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive.

### **Art. 34 – DESTAGIONALIZZAZIONE**

La destagionalizzazione è disciplinata ai sensi dell'art. 16 del PIR.

1. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
2. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. 17/2005, potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente, previa acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni presenti ex legge, tra cui l'autorizzazione paesaggistica per l'intero anno.
3. Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei 30 giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.

### **Art. 35 – VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI**

La valenza turistica delle aree demaniali in applicazione all' art. 3, comma 6 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito dalla Legge 4 Dicembre 1993 n. 494 e dell'art. 6 del D.M. 5 agosto 1998, n. 342 in categorie A e B di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stabilita dalla Regione Calabria.

- 1) Così come richiamato dall'art. 17 del P.I.R., contestualmente all'approvazione del P.C.S., sulla base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:



- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l'erogazione dei contributi ai sensi della l. n. 488/1992;
- c) balneabilità delle acque;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

il Comune propone alla Regione che le aree demaniali ricadenti nel suo territorio e regolamentate da P.C.S., vengono di seguito classificati in:

Categoria B aree a normale valenza turistica.

2) La presente classificazione, su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni.

**Art. 36 – CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. Il PCS promuove ed incentiva lo sviluppo sostenibile delle aree demaniali. Il PCS promuove la cultura della qualità come componente necessaria per il soddisfacimento delle esigenze Turistiche, il miglioramento della competitività dell'industria turistica e la garanzia di uno sviluppo del turismo equilibrato e sostenibile. Il PCS sostiene l'introduzione di sistemi di gestione in qualità delle attività turistiche, l'orientamento al cliente, l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi turistici erogati dagli operatori, anche attraverso un sistema di premialità e di riconoscimento pubblico del valore dell'attività svolta, di promozione;

2. Gli stabilimenti balneari ai sensi del P.I.R., sono classificati dall'Ufficio Comunale competente in base ai punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super;

3. Nelle ipotesi di cui all'art. 15 del P.I.R. l'Ufficio Comunale competente può dichiarare la declassificazione dello stabilimento;

**Art. 37 – Criteri generali di valutazione relative alle procedure di rilascio delle CDM**

1. Per l'assegnazione delle concessioni i criteri di valutazione sono i seguenti:

- a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;



b) compatibilità di dettaglio relativamente a:

- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
- aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
- accessibilità ai parcheggi;
- rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela (quali portatori di handicap, anziani e bambini);
- dinamica evolutiva del paesaggio;

c) valutazione degli standards dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia, noleggio canoe e pedalò, attrezzature per servizi aggiunti quali eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e di facile rimozione, che – compatibilmente con le condizioni dell'area il concessionario e/o gestore ponga a disposizione del pubblico, gratuitamente e/o a pagamento, al fine di ampliare le forme di fruizione dell'area);

d) vagliatura e pulizia dei tratti di spiaggia adiacenti;

e) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);

#### **Art. 38 – Domanda di concessione demaniale**

Le domande per la attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo del demanio marittimo devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati già approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso dovesse in futuro approvare.

La documentazione da presentare per ottenere il rilascio di una nuova concessione demaniale, consiste in:

- a) Domanda in bollo di concessione demaniale, ai fini di interventi di qualsiasi tipo sulle aree in concessione,
- b) Elaborati tecnici o disegni del progetto, a firma di tecnico abilitato, consistenti in:
  - Planimetria generale della zona in scala 1:1000 con sistemazione delle aree libere in scala non inferiore a 1:500;



- Pianta dello Stato Attuale della Concessione, con legenda, in scala 1: 100;
- Pianta dello Stato Modificato della concessione, con legenda, in scala 1:100;
- Prospetti di tutte le facciate in scala 1:100;
- Disegni del tipo di fondazione adottato;
- Sezione longitudinale e trasversale di pertinenza;
- Particolari di arredo e costruttivi delle strutture delle aree di appoggio in scala non inferiore a 1:50;
- Relazione tecnica descrittiva delle qualità dei materiali strutturali e di fondazione e di rivestimento o paramento esterno, ed indicazione del sistema di smaltimento delle acque luride.
- Documentazione tecnica integrativa delle preesistenti risultanze SID.

Qualsiasi altro documento di carattere tecnico o legale necessario per completare l'esame del progetto. Qualora il manufatto da costruire o da trasformare sia contiguo ad altri già esistenti, il progetto dovrà far risultare chiaramente tale stato di fatto. Nelle piante saranno indicate le dimensioni e le destinazioni di tutti gli ambienti, mentre nelle sezioni saranno indicate le altezze libere interne con riferimento alle quote esterne. I disegni debbono inoltre contenere le indicazioni degli impianti idrico, igienicosanitari e delle fognature, in modo che sia dimostrato il sistema di smaltimento delle acque luride e di quelle pluviali.

#### **Art. 39 - Permesso di costruire, autorizzazione comunale, comunicazione montaggio e smontaggio strutture turistico-balneari**

La realizzazione di opere sul demanio marittimo nonché la trasformazione o l' ampliamento di quelle già autorizzate è sottoposta al preventivo rilascio del Permesso di costruire da parte del Comune, ai sensi del D.P.R. 380/2001, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente e secondo le procedure ivi indicate, successivamente al rilascio della concessione e/o autorizzazione demaniale marittima. Il Comune ha facoltà di condizionare il rilascio del Permesso di costruire a modalità costruttive che corrispondono alle esigenze di conservazione del patrimonio ambientale che, con il presente Piano, si intendono perseguire. In ogni caso, devono avere, comunque, sempre particolare rilievo le valutazioni di ordine estetico. Il permesso di costruire viene rilasciato dal Comune una volta formalizzata la concessione demaniale marittima, debitamente registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, e segue la validità della stessa CDM secondo le procedure e modalità indicate nel suddetto DPR 380/2001 e s.m.i.. Tuttavia, i concessionari ad inizio stagione balneare e prima del montaggio in sito delle strutture oggetto della CDM devono inoltrare formale comunicazione al Comune con espressa dichiarazione ed assunzione di responsabilità che le strutture stesse sono conformi al progetto oggetto del permesso di costruire e della citata concessione demaniale marittima. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate il concessionario potrà procedere al loro montaggio



ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'Autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza (impianti) a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile. Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'autorità comunale concedente possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività di impresa turistico-ricreativa.

Coloro che intendano eseguire le opere ammesse dal Piano di Spiaggia, debbono inoltrare al Sindaco la richiesta, in bollo, di permesso di costruire,

Tale domanda dovrà chiaramente contenere:

- a) generalità complete e residenza del richiedente o dei richiedenti con codice fiscale e/o partita IVA;
- b) indicazioni del progettista con esplicita dichiarazione circa l'Ordine Professionale di appartenenza;
- c) descrizione dettagliata dell'area da utilizzare e delle opere che dovranno essere eseguite su di essa;
- d) ogni altra notizia che possa comunque interessare l'area e l'edificio da eseguire;

La domanda dovrà essere firmata dal concessionario e/o concessionari dell'area e dal progettista.

Le domande di permesso di costruire debbono essere corredate dai seguenti documenti:

- Elaborati di progetto;
- Relazione Paesaggistica;
- Una planimetria quotata d'insieme, della località in cui dovranno effettuarsi le nuove opere. In detta planimetria saranno indicati l'orientamento e la posizione degli ambiti circostanti, le larghezze stradali, le quote altimetriche principali, comprese quelle dell'arenile, in scala 1: 1000, con specifico riferimento al progetto del Piano di Spiaggia;
- Le piante quotate in scala 1: 100;
- I prospetti tutte le facciate in scala 1: 100;
- Almeno due sezioni tra loro ortogonali degli impianti ed arenile con specifico riferimento altimetrico alla via pubblica;
- Dettagli dei principali elementi decorativi in scala non inferiore al 20;
- Particolari di arredo e la sistemazione delle aree libere;
- Una relazione tecnica descrittiva della qualità dei materiali strutturali e di rivestimento esterno;
- Relazione geologico-geotecnica specifica per l'intervento puntuale.



Qualora il manufatto da costruire o da trasformare sia contiguo ad altri già esistenti, il progetto dovrà far risultare chiaramente tale stato di fatto.

Nelle piante saranno indicate le dimensioni e le destinazioni di tutti gli ambienti, mentre nelle sezioni saranno indicate le altezze libere interne con riferimento alle quote esterne. I disegni debbono inoltre contenere le indicazioni degli impianti idrico, igienicosanitari e delle fognature, in modo che sia dimostrato il sistema di smaltimento delle acque luride e di quelle pluviali.



## PARTE QUINTA

### PRESCRIZIONI GEOMORFOLOGICHE DERIVANTI DALLO STUDIO GEOMORFOLOGICO COSTIERO

#### **Art. 40 – Fattibilità delle azioni di Piano**

*Dal punto di vista geomorfologico la fascia costiera del settore nord ossia dal confine con il comune di Joppolo fino all'area in cui è presente il nucleo urbano di Nicotera Marina presenta una costa quasi priva di spiaggia con rocce che con elevata inclinazione arrivano alla linea di costa e un settore sud che va dall'abitato di Nicotera Marina al confine con il comune di Rosarno in cui le pendenze si annullano e l'andamento è completamente pianeggiante.*

*Questa conformazione morfologica che espone il settore nord a diverse problematiche di carattere geologico così come dettagliatamente definito nelle cartografie allegate ha suggerito lo sviluppo del P.S.C. soltanto nel settore sud del territorio comunale.*

*In questa area i fattori da tenere in considerazione nello sviluppo del P.C.S sono il rischio erosione costiera, il rischio alluvione in prossimità delle foce dei torrenti e dei fiumi e il rischio di fenomeni di liquefazione in caso di eventi sismici di forte intensità.*

*Per considerare in maniera dettagliata e attribuire il giusto grado di fattibilità l'area, a conclusione dello studio, è stata suddivisa in quattro classi di fattibilità così come previsto dalle linee guida per la redazione dello studio geomorfologico e per ognuna delle classi sono state elencate le problematiche riscontrate e i vincoli che la caratterizzano.*

*In particolare sono state definite le seguenti classi:*

#### **CLASSE 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni**

*In questa classe ricadono le aree per le quali lo studio effettuato non ha individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico – tecnico – ambientale.*

#### **CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni**

*In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni limitative alle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari accorgimenti e interventi di non rilevante incidenza tecnicoeconomica.*

*Vengono inserite in questa classe le aree debolmente acclivi o pianeggianti.*



### **CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni**

*La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla destinazione d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi soprattutto di carattere sismico in quanto si tratta di aree soggette a scuotimento sismico in cui è possibile avere fenomeni di liquefazione.*

*Nella **sottoclasse a** sono inserite le aree suscettibilità a fenomeni di liquefazione in caso di scuotimento sismico di forte intensità vista la bassa soggiacenza della falda.*

*Nella **sottoclasse b** vengono inserite quelle aree che oltre alla suscettibilità alla liquefazione sono individuate a pericolosità P1 e P2 nel Piano stralcio erosione costiera approvato dall'autorità di bacino Calabria con delibera del comitato istituzionale n.4 del 11/04/2016 per le quali valgono le prescrizioni di cui rispettivamente all'art. 11 e art.10 delle norme di attuazione dello stesso.*

### **Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni**

*Le aree ricadenti in tale classe presentano tutta una serie di limitazioni di carattere geomorfologico, geologicotecnico, idrogeologico e sismico che ne precludono o ne rendono estremamente oneroso l'utilizzo dovendosi comunque prevedere delle opere di consolidamento e/o di protezione.*

*Nella **sottoclasse a** rientrano le aree a pericolosità elevata P3 definite nel Piano di gestione del rischio alluvione (direttiva comunitaria 2007/60/CE, d.lgs. 49/2010, D.lgs. 219/2010) per le quali i tempi di ritorno per i fenomeni alluvionali sono stimati in 50 anni, le aree soggette a fenomeni di distacco e le sottostanti aree di accumulo, le aree in frana attiva o quiescente (P.A.I.)*

*Nella **sottoclasse b** rientrano le aree a pericolosità P3 del Piano stralcio erosione costiera approvato dall'autorità di bacino Calabria con delibera del comitato istituzionale n.4 del 11/04/2016 per le quali valgono le prescrizioni di cui rispettivamente all'art. 9 delle norme di attuazione dello stesso, quelle che si trovano in prossimità della faglia attiva capace riportata nel catalogo faglie capaci ITHACA ISPRA quindi soggette a maggiore scuotimento in caso di evento sismico e le aree prossime a quelle interessate da dissesti o fenomeni franosi.*

*La suddivisione in sottoclasse delle classi 3 e 4 si è resa necessaria al fine di rendere più facile la comparazione con quanto previsto dal PSC così come richiesto con nota prot. n. 068865 del 2 marzo 2016 dal Dipartimento Infrastrutture - Lavori pubblici - Mobilità della Regione Calabria (Ex Ufficio del Genio Civile per la Provincia di VV) acquisita dal comune di Nicotera.*

**Art. 41 – Normativa di riferimento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)*****Prescrizioni per le aree con pericolo di erosione costiera e a rischio di inondazione.***

1) Sono da considerarsi pericolose, in quanto soggette a rischio idraulico, tutte le aree delle foci dei corsi d'acqua; in tali aree è vietata ogni costruzione stabile e sulle concessioni stagionali o provvisorie, verrà apportata l'indicazione che si tratta di aree a rischio.

2) Per la realizzazione delle opere previste dal PCS, devono essere osservate le Norme di Attuazione del Piano stralcio erosione costiera approvato dall'autorità di bacino Calabria con delibera del comitato istituzionale n.4 del 11/04/2016 e le Norme di Attuazione (NAMS aggiornate con Delibera del C.I. n° 27 del 02/08/2011) facenti parte integrante del P.A.I. stesso e che di seguito si riportano integralmente:

**– Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera P3 (Art. 9)**

*1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:*

*a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;*

*b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;*

*c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;*

*d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;*

*e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera; 2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;*

*f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;*

*g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;*



*h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la spiaggia emersa, così come definita all'art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;*

*i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;*

*j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;*

*k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la spiaggia emersa così come definita al precedente art. 2;*

*l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;*

*2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR;*

*3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni;*

*4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzioni straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR. Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.*

*5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono*



*esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.*

*6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.*

*7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:*

*a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti. b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera*

*a), nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.*

**– Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera P2 (Art. 10)**

*1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3 di cui al precedente art. 9, sono ammessi anche:*

*a) gli interventi di sopraelevazione;*

*b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico- sanitario;*

*c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso;*

*d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;*

*e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sovraelencate, corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.*



2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

**– Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera P1 (Art. 11)**

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR, da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.

2. In presenza di costa alta e/o falesia, non ricadenti nelle perimetrazioni con pericolo di frana del PAI, la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, necessitano di adeguato studio di compatibilità geomorfologica che valuti le condizioni di stabilità del versante in riferimento anche all'azione di scalzamento al piede ad opera del moto ondoso.

**– Interventi per la riqualificazione delle aree costiere (Art. 12)**

1. In tutto l'ambito territoriale di applicazione del presente Piano, nel rispetto dei precedenti articoli, sono ammessi:

a) gli interventi di sistemazione, miglioramento, conservazione, recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale di tratti di costa finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, anche attraverso processi di recupero naturalistico botanico e faunistico;

b) gli interventi di difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare che sono assoggettati sia alle presenti norme (art. 9 comma 1 lettera g) sia alle Norme del PAI (pericolosità idraulica).

**– Disciplina delle aree a rischio di inondazione R4 (Art. 21)**

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;



*b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;*

*c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;*

*d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;*

*e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);*

*f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;*

*g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;*

*h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;*

*i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;*

*j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;*

*k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;*

*l) interventi di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;*



3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e) la progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere g), i), j) e l) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.

5. Per gli interventi di cui comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), non è previsto il parere dell'ABR.

#### **– Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3 (Art. 22)**

1. Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4;

b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie e volume;

c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;

d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

#### **– Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione (Art. 24)**

1. L'ABR, sulla base dei finanziamenti acquisiti, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.

2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se



*rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.*

*3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.*

*4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.*

*Ogni progetto di opera pubblica o privata che coinvolga aree esposte a pericolo e/o rischio di erosione costiera ed idraulico, dovrà essere sottoposto ad approvazione specifica dell'ABR e come previsto dall'art 89 del DPR 380/2001 e della legge sismica.*



## PARTE SESTA

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 42 – Obblighi**

Ai Concessionari è fatto obbligo di osservare, pena revoca e/o decadenza della concessione demaniale, le seguenti prescrizioni:

1) Sistemazione, ripascimento e pulizia dell'arenile comunale adiacente al lotto in concessione. Nel caso di lotto intercluso, la pulizia del tratto di spiaggia avverrà per il 50% a concessionario.

I lavori di pulizia dell'arenile dovranno essere garantiti con cadenza giornaliera, così come anche lo svuotamento dei cestini siti in loco e la pulizia degli accessi all'arenile;

2) Dotare mediante posa in opera di cestini porta rifiuti, con colorazione corrispondente a quella del servizio di raccolta differenziata, secondo accordi presi con il Dirigente dell' U.T.C.

La posa dei porta rifiuti dovrà avvenire anche nei tratti di spiaggia libera;

3) Acquisto e posa in opera, nel tratto di competenza, di cartellonistica illustrativa e di sicurezza, da concordarsi con il Dirigente dell' U.T.C.;

4) Le strutture balneari esistenti dovranno adeguarsi ai principi di visitabilità dei luoghi da parte dei disabili entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente PCS. Ogni concessionario è obbligato a realizzare una pedana che attraversi l'arenile, fino a giungere alla battigia, al fine di consentire l'accesso ai diversamente abili;

5) Predisporre presso ogni stabilimento balneare un'area verde attrezzata;

6) Predisporre mediante posa in opera le barriere previste per legge e/o quelle eventualmente ritenute necessarie dall'amministrazione comunale;

#### **Art. 43– Vigenza**

1) Il presente piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo e del Comune.

2) Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le Leggi Regionali riguardanti la materia, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, del D.P.R. 380/2001, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti e in particolare le norme contenute nel PDM.



3) Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente Piano ovvero della normativa vigente, anche per quella non espressamente qui richiamata, determina l'immediata attivazione della procedura di decadenza della concessione così come prevista dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

**Art. 44 – Norme finali e transitorie**

1) Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo, il sindaco può convocare una conferenza di servizi tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali e individuare disposizioni e specifiche tecniche di aggiornamento.

2) Per quanto non previsto dalle presenti Norme, si applicano la vigente normativa e il Codice della navigazione e il suo regolamento di esecuzione.

3) Forma parte integrante del presente Piano la cartografia che individua le concessioni in corsi di validità, le aree demaniali concedibili e gli interventi pubblici e privati sulle stesse.



**Requisiti obbligatori**

n.	Requisito	π	ππ	πππ	ππππ
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1% - 5%	6% - 10%	11% - 15%	> 15%
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	3 ml - 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml - 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contentori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra



**Requisiti facoltativi**

n.	Requisito	π	ππ	πππ	ππππ	πππππ	ππππππ
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura						
2.	Area giochi per bambini						
3.	Intrattenimento bambini						
4.	Edicola						
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche						
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)						
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...)						
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti		oltre 12 requisiti posseduti
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)						
10.	Lingue estere parlate dal personale						
11.	Servizio informazioni turistiche						
12.	Pannelli solari per la produzione di energia						
13.	Parcheggio						
14.	Dog parking						
15.	Connessione a internet e servizio telefax						
16.	Punti musica						

### CABINA TIPO



### DISPOSIZIONI

